

**Scheda 11 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfronterali, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfronterali, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

# Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0475	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e scambio	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1- Tutela dei Consumatori****Procedura di infrazione n. 2011/0475 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Autorità italiane non avrebbero ancora provveduto al recepimento, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva 2008/122/CE, concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti sia dei contratti di multiproprietà, sia dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, sia, infine, ai contratti di rivendita e di scambio.

Ai sensi dell'art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale, entro il 23 febbraio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che i medesimi non sarebbero ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2008/122/CE non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/122/CE mediante il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Tutela dei Consumatori****Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte in ordine, fra l'altro, all'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in un altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario “abbia avuto esecuzione” da ambo le parti. Al riguardo il suddetto Decreto di attuazione, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso, dovendosi considerare, tale circostanza, come un'ipotesi di “esecuzione” del contratto. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove nel caso di specie il diritto di recesso fosse ammesso e, pertanto, si consentisse all'assicurato di esercitare il recesso stesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, laddove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

#### **PREGIUDIZIALI**

#### **PER SETTORE**

PAGINA BIANCA



# Affari esteri

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-61/11PPU	Spazio di libertà, di sicurezza e di Giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità.	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-484/07	Accordo di Associazione CEE-Turchia-Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione-Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest'ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi - Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell'interessato.	Sentenza	No

**Scheda 1 – Affari esteri****Rinvio pregiudiziale n. C 61/11 PPU— ex art. 267 del TFUE**

“Spazio di libertà, di sicurezza e di Giustizia – Direttiva 2008/115/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Esteri; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Corte di Appello di Trento, di interpretare gli artt. 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE, che definisce le procedure comuni da applicarsi negli Stati membri, in relazione al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell’ambito di tale normativa, risulta evidente che l’uso dei mezzi coercitivi è un’opzione percorribile solo quale extrema ratio, il ricorso alla quale, peraltro, deve informarsi al rispetto del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi della Direttiva stessa. Infatti, il procedimento di espulsione prevede, come primo passaggio, che le competenti Autorità degli Stati membri adottino, nei confronti dell’extracomunitario che irregolarmente soggiorna nello Stato stesso, una decisione di rimpatrio, assegnando (salvo eccezioni) un termine congruo, fra i sette e i trenta giorni, per il suo allontanamento volontario dai confini dello Stato. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento non vi ottemperi volontariamente, lo Stato membro UE ha “l’obbligo” di procedere all’allontanamento, usando se del caso anche misure coercitive, sempre, tuttavia, in modo “proporzionato”. Ciò significa che l’allontanamento deve realizzarsi, da parte dello Stato, mediante le misure meno coercitive possibili. Solo quando non sia possibile esperire con efficacia le anzidette misure, è consentito il ricorso alla modalità coercitiva più grave della privazione della libertà personale (c.d. “trattenimento”). Quest’ultimo, comunque, deve, in quanto rispondente al criterio di “proporzionalità”, prolungarsi solo il tempo necessario per consentire, allo Stato medesimo, di riprendere ed ultimare le procedure per il rimpatrio. Quindi la detenzione non è fine a sé stessa, ma è consentita solo in quanto può agevolare la prassi di espulsione e, in ogni caso, non può avere una durata superiore a 18 mesi. Pertanto, la Corte UE ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998. Al riguardo, il profilo maggiormente contestato dalla Corte è quello per cui, in caso di inadempimento all’ordine di espulsione, il soggetto può essere colpito da una pena detentiva di varia durata, la cui contrarietà alla normativa europea la Corte ha fondato sui seguenti argomenti 1) in primo luogo, per la Dir.2008/115 il trattenimento può essere disposto solo in caso di previo infruttuoso esperimento di misure coercitive più blande, del tipo dell’accompagnamento alla frontiera, non potendo, uno Stato membro, sottrarsi al rispetto delle norme europee adducendo la propria inefficienza organizzativa (il Decreto italiano giustifica il ricorso alla detenzione anche in caso di indisponibilità di un vettore o di un altro mezzo idoneo; 2) il trattenimento non può rappresentare una soluzione definitiva, ma deve essere affiancato dalla contemporanea attivazione, da parte dello Stato membro, delle procedure di allontanamento coattive. La circostanza, poi, che la Dir.2008/115/CE non sia stata ancora attuata in Italia, non priva i cittadini extracomunitari delle tutele da essa disposte e fin qui descritte, in quanto i diritti sanciti dalle Direttive non attuate, se definiti in modo chiaro e preciso, sono direttamente azionabili.

**Stato della Procedura**

Il 28 aprile 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 61/11 PPU (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari esteri****Rinvio pregiudiziale n. C 484/07**– ex art. 267 del TFUE

“Accordo di Associazione CEE-Turchia - Ricongiungimento familiare”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Esteri; Ministero dell’Interno**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da parte di un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l’art. 7, primo comma, primo trattino, della Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione. Questo rappresenta un’organismo istituito dall’Accordo di Associazione del 12/9/1963, tra la CEE e i singoli Stati che essa ricomprendeva a quel tempo, da una parte, e la Turchia, dall’altra. Le disposizioni, di cui al sopra menzionato art.7, 1° co, primo trattino, della Decisione n. 1/80, individuano i presupposti in base ai quali un cittadino turco può acquisire il diritto a soggiornare sul territorio degli Stati membri UE, per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa. Precisamente, si stabilisce che il familiare di un lavoratore - quest’ultimo già regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro - il quale venga autorizzato a raggiungere il lavoratore stesso, acquisisce, in virtù della convivenza con il medesimo per il periodo di almeno tre anni, il diritto ad accettare qualsiasi offerta di impiego sul territorio del predetto Stato membro. Pertanto, i requisiti individuati dalla norma, a fondamento del diritto spettante al familiare del lavoratore turco, sono due: la qualità stessa di “familiare” del lavoratore e la comunione domestica con questi per un periodo pari ad almeno tre anni. Lo spirito di tali previsioni è duplice: prima che il triennio di convivenza maturi, scopo della norma è quello di favorire il lavoratore, agevolandone il ricongiungimento con i propri cari e assecondandone, in tal modo, insopprimibili esigenze affettive. Una volta terminato il triennio, il riconoscimento di un diritto di soggiorno lavorativo al familiare del lavoratore risulta, per l’intero, preordinato all’interesse del familiare stesso. Questi, infatti, viene riguardato come un migrante la cui integrazione, nel Paese ospitante, si vuole incoraggiare di per sé, indipendentemente dalla permanenza o dell’agnizione familiare con altro lavoratore, o della convivenza domestica. Per quanto riguarda, poi, il periodo di pendenza dello stesso triennio, la Corte conclude che è consentito alla normativa, interna ad uno Stato membro, di imporre al familiare del lavoratore il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto ai due sopra indicati, come condizione per acquistare il diritto di cui sopra. Tuttavia, precisa la Corte che, al riguardo, la richiesta di tali elementi aggiuntivi non deve entrare in conflitto con lo spirito della medesima Decisione 1/80. Pertanto, contrasterebbe con essa Decisione quella normativa di un Paese UE, che richiedesse al familiare del lavoratore turco - ai fini dell’acquisizione del predetto diritto - che non contragga matrimonio durante il triennio di ininterrotta convivenza domestica con il lavoratore medesimo, anche se tale circostanza non ha comportato l’interruzione della coabitazione dei familiari stessi. Infatti, lo spirito della “Decisione” n. 1/80, prima della maturazione del triennio, è quello di avvantaggiare il lavoratore attraverso il ricongiungimento con i propri familiari. Quindi, non si vede come l’assunzione di un vincolo coniugale da parte del familiare del lavoratore, quando non seguita dalla risoluzione della comunione di vita fra i due soggetti, possa compromettere le finalità della Decisione 1/80 medesima.

**Stato della Procedura**

Il 16 giugno 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 484/07 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

# Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-165/09 a C- 167/09	Ambiente-Direttiva 2008/1/CE-Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica-Direttiva 2001/81/CE-Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici-Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio- Effetto diretto.	Sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-115/09	Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Accesso alla Giustizia – Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente	Sentenza	No

**Scheda 1 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. da C-165/09 a 167/09- ex art. 267 del TFUE****“Ambiente-Direttiva 2008/1/CE-Autorizzazione per la costruzione e gestione di una centrale elettrica-”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l’art. 9 della Direttiva 96/61/CE come ripresa dalla Direttiva 2008/1/CE, relativa alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (c.d. Dir.va IPPC), nonché le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/81/CE, concernente la fissazione di limiti nazionali all’ emissione di alcuni inquinanti atmosferici (c.d. Dir.iva LNE). A fondamento delle questioni proposte, si pone l’avvenuto rilascio, da parte delle competenti Autorità nederlandesi, dell’autorizzazione alla costruzione e gestione di tre nuove centrali elettriche, destinate ad entrare in funzione, per quanto riguarda due di esse, non prima del 2012, e, per quella residua, non prima del 2013. Le autorizzazioni relative risultano conformi ai requisiti di cui alla Dir.va 2008/1/CE, sopra citata (IPPC), la quale garantisce un elevato livello di protezione dell’ambiente. Infatti, ai sensi dell’art. 9 suddetto, in combinato disposto con altri articoli della stessa Direttiva, risulta che le autorizzazioni all’esercizio di strutture altamente inquinanti devono contenere tutte le prescrizioni atte ad impedire, o ridurre al massimo, le emissioni pregiudizievoli per l’acqua, l’aria ed il suolo. Tuttavia, si sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto negare le autorizzazioni suddette, o gravarle da limiti ancora più restrittivi di quelli previsti dalla Dir.va IPPC. Tali ulteriori limiti sarebbero stati desumibili, secondo i ricorrenti nel giudizio di rinvio di fronte al giudice nazionale, dalla precitata Dir.va LNE. Quest’ultima, in effetti, ha obbligato gli Stati membri, dal 27/11/2002, alla riduzione delle emissioni di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub> in misura tale che, entro il 31/12/2010, la quantità di esse non superasse un certo limite massimo nazionale. Quindi, gli Stati membri hanno dovuto predisporre dei programmi per la progressiva riduzione delle suddette emissioni. Relativamente a tale programmazione, risulta che le proiezioni realizzate per i Paesi Bassi, prima del 31/12/2010, mostravano come, a quella data, il limite nazionale massimo di emissioni non sarebbe stato rispettato. Peraltro, gli impianti in oggetto avrebbero prodotto una quota di SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub> pari, in alcuni casi, addirittura al 2,9% di detto limite massimo nazionale. Pertanto gli stessi ricorrenti argomentavano che - stante la situazione attuale dello Stato membro, vicina alla fine del 2010 e, quindi, allo sfioramento del limite nazionale assegnato - non sarebbe stato ammissibile, nel rispetto della Dir.va LNE, consentire l’esercizio di nuovi impianti, in quanto gli stessi avrebbero prodotto quantità ulteriori di sostanze già presenti in misura eccessiva. Sul punto, la Corte UE ha stabilito che l’adempimento, da parte dei singoli Stati UE, all’obbligo di rispettare certi massimali di inquinamento, come dalla Dir.va LNE, deve essere valutato a livello complessivo, riguardo a tutte le politiche per l’ambiente adottate dal singolo Paese e non ad alcune misure specifiche. Pertanto, sarebbe erroneo ritenere che l’osservanza di un tale obbligo imponga necessariamente il diniego o la forte limitazione di una singola autorizzazione, rimanendo fondamentale, piuttosto, che i limiti fissati dalla LNE siano stati comunque rispettati a livello di risultati globali. Ad ulteriore conforto dell’assunto, depone il fatto che gli impianti in questione saranno attivati in futuro, in un contesto di inquinamento nazionale ad oggi non prevedibile.

**Stato della Procedura**

Il 26 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite da C-165/09 a 167/09 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-115/09 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale – Convenzione di Aarhus”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 10 bis della Direttiva 85/337/CEE, la quale è stata predisposta per recepire, nell’ordinamento comunitario, le prescrizioni di cui alla Convenzione di Aarhus, la quale disciplina le condizioni richieste affinché il pubblico – danneggiato da provvedimenti in materia ambientale – possa contestarli in giudizio. Sul punto, la Convenzione stessa e la Dir.va 85/337/CE, che riprende e specifica il contenuto della prima, stabiliscono che ai “membri del pubblico”, i quali risultino “interessati”, spetti il potere di ricorrere avverso gli atti o comportamenti amministrativi, adottati in violazione di norme in difesa dell’ambiente. La Dir. 85/337/CEE, peraltro, specifica la nozione di “membri del pubblico” riconoscibili come soggetti “interessati”, ai fini del ricorso di cui sopra. In particolare, sono gli artt. 1 e 10 bis che indicano tali soggetti nelle organizzazioni, associazioni o gruppi portatori di un “interesse sufficiente”, ovvero di un “diritto” violato dalle misure amministrative che si vogliono impugnare. Tuttavia, ai fini della comprensione dei concetti di “interesse sufficiente” o di “violazione di diritto”, la Direttiva non si pronuncia direttamente, ma affida la definizione di tali fattispecie alla legislazione nazionale dei singoli Stati UE. Sul punto, la normativa interna tedesca indica sia il “diritto”, che l’“interesse sufficiente”, come situazioni specifiche e particolari e, quindi, riferibili a soggetti determinati, contrariamente a quelle, assolutamente generiche, di cui è titolare l’indifferenziata totalità dei consociati. Ne deriva che, per l’ordinamento interno tedesco, il potere di ricorrere contro la lesione delle norme ambientali compete, esclusivamente, a soggetti che, a seguito della violazione delle norme medesime, risultino offesi in un diritto o un interesse specifico. Tuttavia, è un fatto che le norme ambientali tutelano, per lo più, un interesse generale di tutta la comunità. Di conseguenza, per la legislazione tedesca, la lesione delle norme ambientali non potrebbe, a rigore, costituire oggetto di ricorso da parte di singole persone fisiche o giuridiche, poichè queste ultime sono portatrici solo di posizioni giuridiche particolari, non suscettibili di danno a seguito della violazione delle norme di cui si tratta. Quindi, le organizzazioni di tutela dell’ambiente non potrebbero, in Germania, ricorrere contro le inosservanze delle norme ambientali da parte dell’Amministrazione. Una tale legislazione interna, tuttavia, svuota la portata della Dir.va 85/337, che individua proprio nelle associazioni non governative, operanti in difesa dell’ambiente, i soggetti naturalmente preposti ad agire, come “pubblico interessato”, a fronte della disapplicazione delle norme ambientali. Verrebbe, altresì, inficiata l’ “effettività” di un diritto di fonte comunitaria (lo stesso “diritto” ad ottenere il rispetto delle norme ambientali), in quanto si restringerebbe notevolmente la possibilità di far valere tale diritto in sede giudiziale. Pertanto, la Corte ha affermato che detta normativa interna si concilierebbe con l’ordinamento UE, solo riconoscendo alle associazioni ambientali non governative la possibilità di ricorrere contro la Pubblica Amministrazione inottemperante alle norme ambientali, almeno laddove le stesse norme siano state emanate dalle Autorità UE, o, pur trattandosi di norme nazionali, derivino comunque da norme UE.

**Stato della Procedura**

Il 12 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 115/09 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA